

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**
(NELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE E DEI POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE)

N. 7 Data 05/02/2026 Classifica	Oggetto: PROCEDURA R.G. N. 1624/2025 - ATTO DI INDIRIZZO PER STIPULA ACCORDO TRANSATTIVO - PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 PER MAGGIORI ONERI.
---	--

L'anno DUEMILAVENTISEI, il giorno CINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 12:20 nella Residenza Municipale il Commissario Straordinario STENTELLA, assistito dal il Segretario Generale ZANIERI, assunti i poteri della Giunta Comunale, procede all'esame della proposta di deliberazione indicata in oggetto, istruita a cura del Dirigente competente.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: PROCEDURA R.G. N. 1624/2025 - ATTO DI INDIRIZZO PER STIPULA ACCORDO TRANSATTIVO - PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 PER MAGGIORI ONERI.

VISTA la proposta di deliberazione, qui di seguito integralmente riportata, che viene sottoposta all'esame del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale

PREMESSO che:

- i comproprietari dell'immobile identificato al Catasto Terreni – Foglio 8, particelle n. 133 e n. 759, hanno promosso un'azione giudiziaria innanzi al Tribunale Civile di Ascoli Piceno, rivendicando, tra l'altro, il diritto ad un indennizzo per l'occupazione dell'area privata mediante l'installazione di n. 2 antenne a servizio del Comune di San Benedetto del Tronto;
- i predetti comproprietari, rappresentati e difesi da proprio legale di fiducia, hanno notificato a questo Comune, in data 12 novembre 2025, un atto di citazione con cui hanno richiesto al Tribunale di Ascoli Piceno di: *“a) riconoscere e dichiarare con ogni più opportuna statuizione che il Comune di San Benedetto del Tronto non ha titolo a mantenere le antenne erette sul terreno di proprietà degli attori, identificato nel Catasto terreni del suddetto Comune al foglio 8, con le particelle 133 e 759; b) condannare il Comune alla rimozione delle antenne o altrimenti riconoscere il diritto degli attori a farlo; c) in via subordinata e salvo impugnazione, riconoscere il diritto degli attori a un indennizzo per l'occupazione, liquidandolo in 50 mila euro o nel migliore importo che risulterà di giustizia e condannando il Comune al pagamento, con interessi ex art. 1284 ultimo comma c.c. dalla notifica del presente atto fino al saldo; d) condannare in ogni caso il Comune al rimborso delle spese processuali”*;
- la causa è stata regolarmente iscritta a ruolo con n. R.G. 1624/2025 e l'udienza di prima comparizione risulta fissata al 10 aprile 2026;

DATO ATTO che:

- l'art. 1965 del Codice civile, stabilisce: *“La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”*;
- la transazione rappresenta uno strumento di agile e sollecita composizione stragiudiziale di liti attuali o future, fondato su reciproche concessioni delle parti e sull'autonomia negoziale;
- la transazione è un contratto consensuale, a titolo oneroso e con prestazioni corrispettive, in ragione della necessaria reciprocità delle concessioni;

VALUTATO che, come emerso dalle risultanze istruttorie delle riunioni svoltesi con gli Uffici competenti, le antenne in questione, installate in epoca risalente, costituiscono un ponte radio, infrastruttura tecnologica strategica ed essenziale per garantire le comunicazioni operative della Polizia Locale e del Servizio Comunale di Protezione Civile, assicurando la continuità dei collegamenti tra la Centrale Operativa ed il personale impiegato sul territorio, anche in occasione di eventi critici ed emergenziali;

CONSIDERATO che il mantenimento e la piena funzionalità, senza soluzione di continuità, di tale infrastruttura, risultano imprescindibili per l'esercizio di compiti istituzionali fondamentali dell'Ente, tra cui:

- le funzioni di protezione civile, ai sensi del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile), il quale attribuisce ai Comuni compiti di previsione, prevenzione, gestione dell'emergenza e assistenza alla popolazione, da svolgersi anche attraverso sistemi di comunicazione dedicati ed affidabili;
- le funzioni di sicurezza urbana e polizia amministrativa locale, nell'ambito delle competenze comunali di vigilanza e controllo del territorio;
- la tutela dell'incolumità pubblica e privata e la gestione delle urgenze, riconducibili alle funzioni generali dell'Ente locale;

RITENUTO pertanto, nel preminente interesse pubblico dell'Ente, opportuno e conveniente addivenire ad una soluzione transattiva, considerato che le antenne risultano effettivamente installate in origine sull'area privata di cui si tratta, verosimilmente in via provvisoria, ma sono oggi divenute indispensabili per l'esercizio delle funzioni istituzionali, anche in ragione del fatto che, in situazioni di emergenza, calamità o sovraccarico delle reti, i sistemi di telefonia mobile e dati possono risultare indisponibili o inaffidabili, mentre le comunicazioni radio dedicate garantiscono continuità, immediatezza ed autonomia operativa;

VISTO il parere dell'Avvocatura interna dell'Ente, inviato con mail del 13 gennaio 2026, acquisito agli atti e conservato nel relativo fascicolo d'ufficio, secondo cui la definizione stragiudiziale presenta profili di convenienza per l'Ente, in quanto consente un modico pagamento a saldo e a sanatoria dell'occupazione avvenuta per innumerevoli anni, nonché la possibilità di addivenire ad una regolarizzazione dell'occupazione mediante un contratto di locazione ai sensi della L. n. 392/1978 di durata di anni 6, rinnovabile, previo pagamento di un canone annuo pari a € 1.400,00, oltre alla corresponsione di una somma *una tantum* pari a €1.500,00 per la pregressa occupazione;

TENUTO CONTO che, alla luce delle risultanze dell'istruttoria condotta dagli Uffici competenti e delle valutazioni in merito espresse dall'Avvocatura interna, la definizione transattiva della controversia consente di evitare l'alea del giudizio, il rischio di condanne a importi ben più elevati e l'aggravio di spese legali, determinando un significativo risparmio per l'Ente;

PRESO ATTO che di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c., sopra riportato;

DATO ATTO che:

- la competenza ad esprimere l'indirizzo a procedere con la transazione della lite appartiene alla Giunta Comunale, in quanto la stessa comporta obbligazioni nuove e non rientra nella gestione ordinaria;
- gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'art. 194 del T.U.E.L., dedicato al "*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio*", e non sono, pertanto, equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo;

POSTO che:

- gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento;
- pertanto, con riferimento agli stessi, l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, riportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni da essi derivanti;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.154 del 23/12/2025 ad oggetto "*Approvazione Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026/2028, Bilancio di previsione finanziario 2026/2028 e relativi allegati*";

PREMESSO CHE:

- l'art. 166 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce: "Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti";
- l'art.176 del D.Lgs. 267/2000 dispone che: "*I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno*";

APPURATO CHE alla data odierna risulta iscritto nel Bilancio di Previsione 2026/2028, annualità

2026, uno stanziamento sul fondo di riserva e un fondo di riserva di cassa di € 264.689,05;

PRESO ATTO della necessità di corrispondere immediatamente, a seguito della transazione, la citata somma *una tantum* pari a € 1.500,00 per la pregressa occupazione (somma da appostare nell'apposito capitolo di spesa 1101.13.170 (canoni ed utenze – funzioni protezione civile);

CONSIDERATO pertanto opportuno adempiere con sollecitudine a tale esigenza mediante storno di € 1.500,00 dal Fondo di Riserva, sia di competenza, sia di cassa, missione 20, programma 01, titolo 1, macroaggregato 10 del Bilancio di Previsione 2026/2028 - annualità 2026, capitolo 2001.10.390, sufficientemente disponibile;

VALUTATA la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'ammissibilità di una transazione, in particolare:

- l'esistenza di una controversia pendente dinanzi all'Autorità Giurisdizionale;
- la transazione ha ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell'art. 1966, comma 2 c.c.;
- il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell'art. 1321 c.c.;
- l'accordo transattivo cade su un rapporto che, oltre a presentare, secondo la valutazione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni;

PRECISATO che lo schema di accordo transattivo, trattandosi di contratto, dovrà essere approvato con successiva determinazione dirigenziale e quindi sottoscritto dal Dirigente competente, e che l'eventuale regolarizzazione del rapporto patrimoniale (es. locazione) costituisce procedimento distinto e successivo;

RIBADITO che la prosecuzione del giudizio non presenta profili di convenienza per l'Ente sotto il profilo economico, organizzativo e funzionale;

RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale;
- il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ACQUISITI:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;
- il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

TUTTO CIO' CONSIDERATO E PREMESSO, si propone al Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale di adottare apposita deliberazione che preveda:

1. di **ESPRIMERE ATTO DI INDIRIZZO** al Dirigente Area Polizia Municipale affinché proceda alla definizione transattiva della controversia oggetto del procedimento giurisdizionale R.G. n. 1624/2025, per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate;
2. di **DARE ATTO** che il Dirigente Area Polizia Municipale è autorizzato a proseguire le attività amministrative finalizzate alla definizione stragiudiziale della controversia, mediante apposito accordo transattivo, ad approvarlo con successiva determinazione dirigenziale e a sottoscriverlo;
3. di **DARE ATTO, INOLTRE**, che, successivamente alla definizione transattiva, il Dirigente Area Lavori Pubblici – Servizio Patrimonio procederà, per quanto di competenza e secondo le ordinarie procedure, alla stipula dell'eventuale contratto di locazione per l'utilizzo del terreno;
4. di **APPROVARE, ALTRESI'**, per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono trascritte, il prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa quale onere, *una tantum*, per la pregressa occupazione;
5. di **ADEGUARE** conseguentemente lo stanziamento del capitolo di spesa sotto evidenziato, aggiungendo la disponibilità finanziaria complessiva di € 1.500,00, previo storno della somma di competenza e cassa dalla missione 20, programma 01, titolo 1, macroaggregato 10 del Bilancio di Previsione 2026/2028, annualità 2026, capitolo 2001.10.390,

sufficientemente disponibile, come segue:

E/S	Area	Servizio	Voce di Bilancio	Descrizione Voce	Variazione CP	Variazione Cassa
S	75.25.00.00 - AREA RISORSE	75.25.01.00 - Bilancio e contabilità	2001110.2001.10.390	FONDO DI RISERVA	- 1.500,00 €	
S	75.25.00.00 - AREA RISORSE	75.25.01.00 - Bilancio e contabilità	2001110.2001.10.395	FONDO DI RISERVA DI CASSA		- 1.500,00 €
S	75.29.00.00 - AREA POLIZIA MUNICIPALE	75.29.05.00 - Protezione Civile	1101103.1101.13.170	FUNZIONI TRASFERITE D.LGS 112/98 - PROTEZIONE CIVILE	1.500,00 €	1.500,00 €

6. di **DARE ATTO, ALTRESÌ**, che il prelievo di cui alla presente deliberazione consente di mantenere tutti gli equilibri del bilancio di previsione;
7. di **DARE ATTO, INFINE**, che, per effetto del presente prelievo, la disponibilità residua del Fondo di Riserva ammonta ad € 263.189,05;
8. di **COMUNICARE** il presente deliberato al Consiglio Comunale, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità;

Inoltre, al fine di dare quanto prima esecuzione alle attività previste, si propone di dotare il presente atto della immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(nell'esercizio delle competenze e con i poteri della Giunta Comunale)

VISTA la proposta di deliberazione, istruita a cura del Dirigente competente;

VISTI i pareri FAVOREVOLI di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis co. 1 del D.lgs. n.267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali";

D E L I B E R A

1. di **ESPRIMERE ATTO DI INDIRIZZO** al Dirigente Area Polizia Municipale affinché proceda alla definizione transattiva della controversia oggetto del procedimento giurisdizionale R.G. n. 1624/2025, per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate;
2. di **DARE ATTO** che il Dirigente Area Polizia Municipale è autorizzato a proseguire le attività amministrative finalizzate alla definizione stragiudiziale della controversia, mediante apposito accordo transattivo, ad approvarlo con successiva determinazione dirigenziale e a sottoscriverlo;
3. di **DARE ATTO, INOLTRE**, che, successivamente alla definizione transattiva, il Dirigente Area Lavori Pubblici – Servizio Patrimonio procederà, per quanto di competenza e secondo le ordinarie procedure, alla stipula dell'eventuale contratto di locazione per l'utilizzo del terreno;
4. di **APPROVARE, ALTRESÌ**, per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono trascritte, il prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa quale onere, *una tantum*, per la pregressa occupazione;
5. di **ADEGUARE** conseguentemente lo stanziamento del capitolo di spesa sotto evidenziato, aggiungendo la disponibilità finanziaria complessiva di € 1.500,00, previo storno della somma di competenza e cassa dalla missione 20, programma 01, titolo 1, macroaggregato 10 del Bilancio di Previsione 2026/2028, annualità 2026, capitolo 2001.10.390, sufficientemente disponibile, come segue:

E/S	Area	Servizio	Voce di Bilancio	Descrizione Voce	Variazione CP	Variazione Cassa
S	75.25.00.00 - AREA RISORSE	75.25.01.00 - Bilancio e contabilità	2001110.2001.10.390	FONDO DI RISERVA	- 1.500,00 €	
S	75.25.00.00 - AREA RISORSE	75.25.01.00 - Bilancio e contabilità	2001110.2001.10.395	FONDO DI RISERVA DI CASSA		- 1.500,00 €
S	75.29.00.00 - AREA POLIZIA MUNICIPALE	75.29.05.00 - Protezione Civile	1101103.1101.13.170	FUNZIONI TRASFERITE D.LGS 112/98 - PROTEZIONE CIVILE	1.500,00 €	1.500,00 €

6. di **DARE ATTO, ALTRESÌ**, che il prelievo di cui alla presente deliberazione consente di mantenere tutti gli equilibri del bilancio di previsione;
7. di **DARE ATTO, INFINE**, che, per effetto del presente prelievo, la disponibilità residua del Fondo di Riserva ammonta ad € 263.189,05;
8. di **COMUNICARE** il presente deliberato al Consiglio Comunale, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.

Il Commissario Straordinario dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta di Deliberazione
N. 15 del 30/01/2026

OGGETTO: PROCEDURA R.G. N. 1624/2025 - ATTO DI INDIRIZZO PER STIPULA ACCORDO TRANSATTIVO - PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 PER MAGGIORI ONERI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

Data 30/01/2026

IL DIRIGENTE
ex Decreto Sindacale 12/2025
AREA POLIZIA MUNICIPALE
D'ANGELI PIETRO¹

¹Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Proposta di Deliberazione
N. 15 del 30/01/2026

**OGGETTO: PROCEDURA R.G. N. 1624/2025 - ATTO DI INDIRIZZO PER STIPULA
ACCORDO TRANSATTIVO - PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA E
DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2026/2028 PER MAGGIORI ONERI.**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile:
si attesta l'avvenuta registrazione della relativa prenotazione impegno di spesa:

.....
si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa

02/02/2026

IL DIRIGENTE
ex Decreto Sindacale 9/2025
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
ROSATI ANTONIO¹

¹Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

il Commissario Straordinario
RITA STENTELLA



il Segretario Generale
STEFANO ZANIERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio in data 06/02/2026 e iscritta al n.000272 del Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione è rimasta affissa all'albo pretorio dal 06/02/2026 al 21/02/2026 per 15 giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000



Il Responsabile della pubblicazione
Segreteria Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs n.267/2000, in data 05/02/2026.



Il Responsabile della pubblicazione
Segreteria Generale
